



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È ASSOGGETTATA AD IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE
L'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI CREDITO VERSO TERZI**

- Sentenza del 21/02/2025, n. 1/87 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma.
- G. monocr. Sinisi

Composizione

IMPOSTA DI REGISTRO – PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Obbligazioni tributarie – Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di credito – Aliquota – Base imponibile - Individuazione.

Massima

In tema di imposta di registro, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione di un credito spettante al debitore esecutato nei confronti di un terzo riveste natura di atto traslativo in favore del creditore procedente, alla stregua di una *datio in solutum* condizionata al pagamento integrale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'ordinanza di assegnazione di credito verso terzi è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, pari allo 0,5%, che deve essere applicata ad una base imponibile che tenga conto dell'importo del credito azionato in giudizio e non dell'ammontare del credito assegnato).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 6

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all. Tariffa, parte I, art. 8
- Cod. proc. civ., art. 553.

Conformità

- Sez. 1, n. 7508 del 31/03/2011
- Sez. 5, n. 7306 del 16/03/2021
- Sez. 5, n. 15918 del 20/07/2011
- Sez. 6-5, n. 27754 del 12/10/2021
- Sez. 6-5, n. 30279 del 27.10.2021
- Sez. 5, n. 9400 del 20.04.2007

Anno pubb.

- 2025